



Associazione
**GIOVANNI
BISSONI**

Statuto dell'Associazione Giovanni Bissoni

PREAMBOLO

“È da tempo che la sanità pubblica, patrimonio indispensabile per un paese civile, non ottiene la giusta attenzione. Oggi il vero pericolo è la privatizzazione e la perdita del Servizio Sanitario Nazionale.”

Giovanni Bissoni

Il gruppo di amici “Giovanni è con noi” intende continuare a perseguire l’impegno di Giovanni Bissoni in ambito politico e culturale, in particolare nella difesa e nello sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale, che ha caratterizzato tutta la sua vita e che, oggi più che mai, necessita di essere rilanciato.

Titolo 1 – Disposizioni Generali

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l’associazione denominata: “Associazione Giovanni Bissoni” (di seguito: la “**Associazione**”).

In caso di iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l’ente assumerà la denominazione “ Associazione Giovanni Bissoni ETS”.

Articolo 2 – Scopo

L’Associazione, senza fini di lucro, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nella riaffermazione e nel rilancio dei principi del Servizio Sanitario Nazionale dell’universalismo egualitario, della globalità di copertura e del suo finanziamento pubblico, come mezzo di promozione e tutela della salute e come strumento di coesione sociale.

L’Associazione persegue dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare per il perseguimento delle finalità sopra indicate l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

Piazza del Popolo 44/A, 47521 Cesena (FC)

T +39 0547 28440

associazione.giovanibissoni@gmail.com

www.associazionegiovanibissoni.org

C.F. 90086700409



- promozione e realizzazione di eventi di confronto culturale nella società civile;
- promozione e realizzazione di percorsi di empowerment dei destinatari dei servizi;
- promozione e realizzazione di eventi di formazione del personale dei servizi sanitari e sociali;
- promozione di iniziative di ricerca e innovazione in ambito sociale e sanitario.

In funzione dello svolgimento delle suddette attività di interesse generale l'ente potrà partecipare ad associazioni, ad enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.

L'ente può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse; l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – Sede legale

La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Cesena (FC).

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti per svolgere attività di promozione e sviluppo della finalità istituzionale della Associazione nonché di implementazione della necessaria rete di relazioni.

La sede legale potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza che ciò richieda modifica del presente statuto.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 – Associati. Adesione all'Associazione e cause di decadenza dal rapporto associativo.

Possono diventare associati le persone fisiche e gli enti di diritto privato o di diritto pubblico che condividono le finalità dell'Associazione.

Gli associati si dividono in:

1. **soci fondatori**: sono tutti coloro che tali risultano dall'atto costitutivo;
2. **soci**: sono tutti gli Associati diversi dai soci fondatori.

La suddetta distinzione degli Associati ha significato esclusivamente storico e non ha alcuna rilevanza con riferimento ai diritti e alle prerogative degli Associati.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta accettazione del presente statuto.

Ogni domanda di adesione all'Associazione deve essere indirizzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve includere una breve presentazione del candidato. Essa deve contenere l'impegno a rispettare il presente statuto.

Su relazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di ammissione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

Oltre che per decesso per le persone fisiche o per liquidazione per gli enti, lo status di associato viene meno:

- i. (i) per recesso;
- ii. (ii) per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota associativa annuale di cui all'articolo 10;



iii. (iii) per esclusione.

Gli associati che intendono recedere devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che dichiara che la situazione di un associato non è più compatibile con la sua partecipazione all'Associazione, per violazione del presente Statuto o delle delibere dell'Associazione, o per qualsiasi altro motivo ritenuto lesivo degli interessi o della reputazione dell'Associazione. Le ragioni dell'esclusione devono essere contestate specificamente per iscritto all'associato. A seguito della contestazione l'associato interessato sarà invitato a fornire spiegazioni per iscritto o oralmente prima della delibera del Consiglio di Amministrazione, che verrà adottata senza la sua presenza.

Articolo 6 – Comunicazioni interne all'Associazione

Tutti i mezzi di comunicazione, in particolare la posta elettronica quando è necessario comunicare per iscritto, sono consentiti, a condizione, tuttavia, che i mezzi di comunicazione utilizzati consentano (i) l'identificazione dei soggetti coinvolti e (ii) la data certa della comunicazione.

TITOLO 2 – Organi dell'Associazione

Articolo 7 Organi dell'Associazione

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- - il Consiglio di Amministrazione;
- - l'Assemblea;
- - il Comitato Scientifico, ove nominato;
- - Organo di Controllo, ove nominato;
- - il Revisore dei Conti.

Gli Organi dell'Associazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi anche mediante mezzi esclusivamente telematici, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.2 In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

7.3 Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art. 2375 c.c..

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

8.1. – Disposizioni generali

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) amministratori.

Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice degli associati presenti o rappresentati in Assemblea. Possono essere nominati amministratori solo persone fisiche che siano associate.



Gli amministratori restano in carica per 5 anni. Possono essere rieletti senza limitazione di numero di mandati.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non dà diritto ad alcun compenso. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e dietro presentazione delle ricevute.

Qualora un amministratore cessa dalla carica il Consiglio di Amministrazione può nominare un componente per cooptazione (scelto fra i non eletti se l'Associazione è iscritta al Registri Unico Nazionale del Terzo Settore); deve procedere a tale cooptazione se il numero dei consiglieri diventa inferiore a cinque. La nomina dell'amministratore cooptato è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea successiva alla nomina per cooptazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione non proceda alla cooptazione, il/i consigliere/i cessato/i, dovrà/dovranno essere sostituito/i nella prima assemblea che si terrà successivamente alla cessazione, salvo che l'assemblea non deliberi, in tale occasione, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica. Qualora l'assemblea deliberi la nomina sostitutiva del consigliere cessato, l'amministratore così nominato resta in carica solamente per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

Qualora cessino dalla carica tutti i consiglieri l'Assemblea viene convocata dal Presidente, entro 20 giorni dalla data di cessazione dalla carica di tutti i consiglieri, al solo scopo di eleggere nuovi membri del Consiglio di Amministrazione o di sciogliere l'Associazione.

8.2. – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione definisce all'inizio di ogni esercizio le modalità che intende adottare e gli atti che intende compiere per perseguire lo scopo associativo.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

1. 1. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
2. 2. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
3. 3. convocare e definire dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
4. 4. predisporre il programma annuale della attività sulla base di un bilancio preventivo;
5. 5. predisporre il bilancio e approvare i conti da sottoporre all'Assemblea;
6. 6. assumere personale;
7. 7. porre in essere qualsiasi atto di alienazione e di disposizione del patrimonio;
8. 8. proporre modifiche dello statuto;
9. 9. proporre lo scioglimento dell'Associazione, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un Regolamento Interno dell'Associazione, che non può contenere disposizioni contrarie al presente Statuto. In caso di divergenza, prevale lo Statuto.

8.3. Funzionamento

Su convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione e i documenti da esaminare devono essere inviati agli amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza o su una questione specifica, il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione con un preavviso ridotto a 48 (quarantotto) ore.

Anche in mancanza di formale convocazione la riunione è valida qualora partecipino tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dispone di un voto. Non si può conferire delega.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni e le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate.



Devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, anche il Presidente del Comitato Scientifico e i componenti dell'Organo di Controllo o il Revisore, se nominati.

Articolo 9 – Presidente

9.1. – Disposizioni generali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente dell'Associazione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che ne assumerà le funzioni *ad interim*.

9.2. – Poteri

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea; coltiva i rapporti con gli associati e con le istituzioni pubbliche e private.

Egli rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi per il compimento degli atti relativi alla gestione; rappresenta l'associazione in giudizio, sia come attore che come convenuto.

Il Presidente può nominare procuratori speciali.

Riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'attività associativa e sui rapporti tra i soci.

Convoca il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 6 e ne redige l'ordine del giorno.

Articolo 10 – Assemblea

10.1. – Disposizioni Generali

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati. Ogni associato ha diritto di voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati:

- - approva il bilancio di esercizio;
- - elegge gli amministratori e ratifica le cooptazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- - nomina e revoca, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- - nomina e revoca, determinandone il compenso, il revisore legale dei conti;
- - stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, l'importo della quota associativa annuale per l'anno successivo;
- - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- - delibera le modifiche allo Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e ne delibera lo scioglimento;
- - delibera su altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione. 10.2. Organizzazione dell'Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione si riunisce una volta all'anno e ogni volta che è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati sono convocati almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista, per posta o per e-mail o con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento. I documenti da esaminare devono essere messi a disposizione degli associati, anche mediante deposito nel sito internet dell'Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.



Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Ogni associato può rappresentare per delega, in sede di assemblea, non più di tre associati.

10.3 Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea è detta "Straordinaria" quando delibera sulla modifica dello Statuto, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, o sullo scioglimento dell'Associazione.

10.4 Quozienti deliberativi

Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti, ad esclusione:

- della delibera di trasformazione l'Associazione che deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza degli associati, salvi i maggiori quozienti previsti dalla legge;
- della delibera di scioglimento dell'Associazione, che deve essere assunta con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nel calcolo dei quozienti non si computano gli associati morosi e quelli non aventi diritto di voto.

Articolo 11 – Organo di Controllo - Revisore Legale dei Conti

L'Associazione può nominare un Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti è eletto dalla Assemblea ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione.

Spetta al Revisori dei Conti l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale dell'Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea. Qualora l'ente sia iscritto al RUNTS si applica quanto previsto negli articoli 30 e 31 del D.Lgs.

117/2017; pertanto, verificandosi i presupposti di legge, decade il Revisore dei Conti volontario, e l'Assemblea provvederà a nominare senza indugio l'Organo di Controllo.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo e di riferimento culturale, programmatico e scientifico dell'Associazione e la supporta anche nei rapporti esterni.

Il Comitato Scientifico è composto da persone che si sono particolarmente distinte per le proprie competenze nei settori ove l'Associazione svolge la propria attività.

Il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza dell'Associazione e può formulare proposte circa lo svolgimento delle attività. In particolare esso può formulare proposte ed iniziative di più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione medesimo o dal Presidente dell'Associazione, ovvero individuate autonomamente.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne determina anche il numero e nomina il Presidente.

Il Comitato Scientifico resta in carica cinque anni e tutti i membri decadono con la scadenza del Consiglio di Amministrazione anche se non hanno raggiunto il quinquennio di funzione.



Il funzionamento del Comitato Scientifico può essere disciplinato con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno per esprimere un parere sull'attività svolta e per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 3 – Disposizioni finanziarie

Articolo 13 – Patrimonio e Risorse

Le risorse dell'Associazione comprendono:

1. 1. le quote associative;
2. 2. finanziamenti e contributi di Ministeri, Enti pubblici e Privati, Istituzioni nazionali ed internazionali, Organi sociali e culturali;
3. 3. oblazioni, donazioni e lasciti di Enti e privati;
4. 4. interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
5. 5. ogni altra entrata accettata dal Consiglio di Amministrazione e consentita dalla legge.

Il patrimonio, costituito dalle risorse sopra indicate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Ai fini del precedente comma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 – Contabilità, esercizio finanziario

14.1 L'Associazione tiene una contabilità conforme ai requisiti normativi ad essa applicabili.

14.2 L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

14.3 Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo - 15 Libri sociali

L'Associazione deve obbligatoriamente tenere:

- il libro degli Associati;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni della Assemblea;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.

Gli associati hanno diritto di consultare i libri sociali: a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

L'Associato che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso l'Associato non potrà trarre copia dei libri sociali.



Titolo 4 – Disposizioni finali

Articolo 16 – Scioglimento

16.1 L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

16.2 In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

16.3 Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altra Associazione o ente che persegua le medesime finalità dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16.4 Qualora l'ente sia iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.117/2017 .

Articolo 17- Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, e qualora l'ente sia iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le norme del Codice del Terzo Settore.

Firmato: Carla Falchieri, Alessandra De Palma, Alfredo Bertelli, Claudio Casadei, Casali Angelo, Vasco Errani, Belli Zoya, Abbondanza Maria, Daniele Alni, Libera Bissoni, Tiziano Carradori, Chiara Gibertoni, Carlo Lusenti, Alessandro Nanni Costa, Stefano Montalti, Mario Mazzotti, Alfredo Peri, Michele Sanza, Luciano Natali, Franco Cesare Riboldi, Maria Luisa Moro, Claudia Raimondo, Sgalla Roberto Antonio, Giuseppe Zuccatelli, Castagnoli Sergio, Renato Balduzzi, Francesco Taroni, Giampiero Teodorani, Danila Valenti, Zanobi Patrizia, Piero Venturi, Patrizia Veronesi

Firmato: Marco Maltoni Notaio